

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI REGOLAMENTO

ASSISTENZA ALLA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Art. 1 – Definizione

È costituita, nell'ambito della Protezione Civile ANA la specialità di assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, denominata "Ausiliari Grandi Eventi", siglabile (A.G.E. ANA), nel prosieguo anche "Specialità".

Art. 2 – Compiti

Fra i compiti della Specialità vi è quello di garantire la necessaria assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche (assistenza all'esodo, instradamento e monitoraggio dell'evento, lotta all'incendio), tanto in quelle organizzate dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, quanto in quelle a carattere nazionale ove viene richiesta la specifica presenza della nostra Protezione Civile e Sanità Alpina dalle specifiche autorità competenti (D.P.C. – Prefetture – ecc.) e autorizzate dal Responsabile della Specialità di assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche ANA.

Art. 3 – Scopi

Sono quelli di garantire i necessari livelli di sicurezza nella gestione in manifestazioni quali:

- Adunata Nazionale ANA;
- Raduni di Raggruppamento
- Cerimonie solenni Nazionali;
- Sicurezza di prossimità durante gli interventi emergenziali e dimostrativi della Protezione Civile;
- Manifestazioni a carattere pubblico, su specifica attivazione scritta degli organi preposti alla sicurezza di prossimità.

Art. 4 - Organizzazione

La struttura organizzativa di assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche ANA è una specialità nell'ambito della Commissione Nazionale della Protezione Civile e Sanità Alpina, dalla quale dipende.

Art. 5 – Responsabile della Specialità

La nomina del Responsabile della Specialità compete al Presidente Nazionale dell'ANA.

Art. 6 – Organigramma operativo di Specialità

La struttura operativa di Specialità è così composta:

- a. Responsabile di specialità
- b. Segretario
- c. Responsabile del 1° raggruppamento
- d. Responsabile del 2° raggruppamento
- e. Responsabile del 3° raggruppamento
- f. Responsabile del 4° raggruppamento

Il segretario della Specialità è nominato dal Responsabile della Specialità.

I responsabili di raggruppamento sono nominati dal Presidente Nazionale su specifica indicazione dei Presidenti di Sezione di competenza del RGPT, previa ratifica delle nomine da parte della Commissione Nazionale di P.C. e S.A.

Art. 7 – Volontari

I Volontari che potranno essere inseriti nella Specialità, dovranno fare specifica richiesta ed essere:

- a. Alpini iscritti all'ANA come Soci Ordinari ed in regola con il tesseramento
- b. Amici degli Alpini o Aggregati, come definiti dall'art. 8 del regolamento di attuazione dello statuto, ed in regola con il tesseramento. Agli stessi, qualora, dopo l'opportuna formazione, risultino idonei ad operare, non potranno essere attribuiti incarichi quali: Responsabile di specialità, di Segretario e di Responsabile di Raggruppamento, fatte salve disposizioni delle Commissioni preposte dal C.D.N.
- c. Per accedere al ruolo operativo ogni singolo Volontario deve essere in possesso dei requisiti di Volontario della Protezione Civile previsti dalle specifiche Regioni di provenienza, nonché aver superato un corso di formazione e possedere i requisiti di cui all'art. 8 della "Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110 (10) del 18-07-2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche – Direttiva" - ed eventuali successive integrazioni e/o modifiche - e di eventuali altre disposizioni normative di riferimento locale.
- d. Nel rispetto delle norme sulla privacy, ai volontari interessati alle attività operative potranno essere richiesti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica ad operare come Volontario di Protezione Civile.

Analogamente per lo svolgimento di specifiche attività che necessitino di apposita formazione, ad esempio antiincendio, i Volontari dovranno preliminarmente conseguire le necessarie abilitazioni, così come stabilito dal sopracitato art. 8 della "Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110 (10) del 18-07-2018 Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche – Direttiva".

I Volontari autorizzano, dal momento della richiesta di inserimento nella Specialità, l'organizzazione centrale a fornire i propri dati sensibili ritenuti opportuni alle autorità preposte, nel rispetto della privacy.

- e. Possono essere ammessi alle attività della Specialità i Volontari maggiorenni fino al compimento dell'80° anni di età. Le mansioni operative possono essere svolte dai volontari esclusivamente fino al compimento del 75° anno di età. Coloro ai quali verranno affidate mansioni logistiche e non operative, dovranno comunque essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Protezione Civile previsti dalle singole regioni di provenienza.
- f. L'ammissione alla Specialità viene effettuata su apposito "Registro dei Volontari della Specialità di assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche ANA" tenuto a disposizione presso la Segreteria Nazionale della Protezione Civile dell'ANA.
- g. Il Volontario della Specialità può recedere dal servizio con comunicazione scritta o telematica a Responsabile di specialità.
- h. Il Responsabile di Specialità, qualora ravvisi un comportamento non giustificato del Volontario, potrà proporre la sua cancellazione al Segretario Generale Nazionale e Amministrativo Gestionale della P.C. e S.A.
Il provvedimento che verrà preso dalla Commissione Nazionale di P.C. e S.A. è inappellabile. La cancellazione del Volontario dall'elenco dei Soci Ordinari, degli Amici degli Alpini e degli Aggregati per qualsiasi motivo comporta l'automatica cancellazione dal Registro dei Volontari della Specialità, con obbligo di restituzione del tesserino, della dotazione personale e dei materiali a lui affidati per l'espletamento del servizio.
- i. Ai Volontari operativi competono le opportune coperture assicurative e il rimborso spese come disposte dalla Protezione Civile ANA, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti.

- j. L'abbigliamento del Volontario ed i simboli di cui si può fregiare sono indicati nella domanda di iscrizione e non possono essere utilizzati in attività diverse da quelle indicate per le quali il Volontario è incaricato o fuori servizio o comunque non espressamente autorizzate.

Art. 8 – Attività della Specialità e compiti del Volontario

Come indicato all'art. 2 la Specialità svolge prioritariamente attività operative utili al mantenimento dei livelli di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico. Tale compito può prevedere anche:

- La collaborazione alle attività della Commissione manifestazioni, o chi della stessa specificatamente autorizzato per l'organizzazione, svolgimento e chiusura delle iniziative a livello Nazionale, di Raggruppamento, Sezionale o di Gruppo;
- L'assistenza ad altro personale di Protezione Civile o Sanità Alpina per la cura e sorveglianza di aree o di materiali in supporto alle attività emergenziali, dimostrative e didattiche di Protezione Civile, nonché per i campi scuola, nonché di attività in funzione di mantenimento della sicurezza;
- La collaborazione con le forze dell'ordine, qualora e solo se espressamente richiesta dalle amministrazioni pubbliche preposte, per attività esplicitamente autorizzate dalla catena gerarchica della Specialità;
- Il Volontario della Specialità designato per specifiche attività, è subordinato funzionalmente alla catena di comando della Specialità che, in riferimento alle attività da svolgere, si coordina tramite il Responsabile di specialità con le altre componenti di Protezione Civile e Sanità Alpina, nonché le commissioni di riferimento;
- Il Volontario della Specialità, qualora impiegato per attività emergenziale inerenti al suo incarico sopracitato, viene direttamente coordinato dal responsabile operativo di Protezione civile per la specifica emergenza.

Ogni attività della Specialità non può essere autonomamente intrapresa, ma qualora ritenuta necessaria deve sempre essere comunicata ed autorizzata secondo la linea gerarchica della Specialità.

Il volontario della Specialità non ha compiti di pubblico ufficiale.

Al manifestarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o a richiesta di pubblico ufficiale, il Volontario della Specialità dovrà avvisare il livello della Specialità gerarchicamente superiore, dovrà collaborare con il personale dell'istituzione pubblica preposta secondo le indicazioni dallo stesso impartite.

È dovere del Volontario della Specialità segnalare a livello superiore ogni comportamento di soci ordinari, Amici degli Alpini ed Aggregati ANA in contrasto con le disposizioni statuarie e di regolamento e comunque non confacente con il decoro e l'immagine pubblica dell'Associazione Nazionale Alpini.

Art. 9 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento della Specialità si fa riferimento alla Statuto ANA ed al Regolamento per l'applicazione dello statuto.

Il personale della Specialità in servizio al momento operante nel Servizio d'Ordine Nazionale dell'ANA (SON), all'atto di approvazione del presente regolamento sarà chiamato a sottoscrivere una nuova richiesta di iscrizione, ricevendo copia del regolamento e, qualora sprovvisto dei requisiti richiesti, dovrà partecipare entro sei mesi ai necessari corsi di formazione

L'approvazione del regolamento da parte del CDN comporta l'immediato annullamento del Regolamento SON precedentemente in vigore.

Il personale inquadrato secondo il previgente regolamento rimarrà in carica per le specifiche funzioni secondo lo stesso fino alla nomina del Responsabile di specialità che provvederà come art. 6 del regolamento alle nomine di propria competenza e alla revoca delle previgenti funzioni attribuite al personale.